



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

Determinazione n. 86 del 13-4-11

Oggetto: Liquidazione parziale Sig. Mangano Marco – Sentenza Tribunale di Catania sez. di Acireale n. 259/2009.

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

Premesso che

- con sentenza n. 259/2009, nella controversia intentata dal Sig. Mangano Marco contro il Comune di Acì S. Antonio e contro il Comune di Valverde per i danni subiti nell'incidente occorso in data 8/6/2001, il Tribunale di Catania sez. di Acireale condannava il Comune di Acì S. Antonio al risarcimento dei danni in favore dell'attore per un ammontare complessivo di circa € 750.000,00 e alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Valverde per complessivi € 2196,80;
- con delibera G.M. n. 194 del 2/12/2009 il Sindaco è stato autorizzato a proporre atto di appello avverso la sentenza n. 259/2009 del Tribunale di Catania sez. di Acireale, con istanza di sospensione dell'esecutività della stessa;
- con ordinanza della Corte d'Appello di Catania, notificata al Comune di Acì S. Antonio in uno con la sentenza n. 259/2009 in data 9/12/2010, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata statuizione per l'importo eccedente di € 100.000,00 e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale dell'8/5/2015;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 2/2005, la quale statuisce che "il Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento...coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico...";

Che, alla luce della deliberazione della Corte dei Conti emerge con evidenza che l'attesa dei tempi della deliberazione consiliare comporterebbe "...un onere aggiuntivo che, alla fine, ricadrebbe comunque sulla collettività" attesa la progressiva maturazione di interessi legali e rivalutazione monetaria, cui potrebbero aggiungersi ulteriori oneri derivanti da procedure esecutive;

Ritenuto di dover liquidare la superiore somma, in quanto detto debito rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del D. L.vo 267/00;

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa:

- Provvedere al pagamento della somma di Euro 100.000,00 al Sig. Mangano Marco nato a Catania il 7/06/1984 residente in Acì S. Antonio - Via Spirito Santo n. 77/C C.F. MNGMRC84H07C351J prelevandola dal Cap. 2498 del Bilancio denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", giusta ordinanza Corte d'Appello di Catania su sent. 259/2009;

In conformità ai principi statuari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'albo pretorio on line.

V/N

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dott. Giuseppe Romano

Visio per la copertura finanziaria



IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visio il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover dare corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L. 267/00; Visio lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMMISSIONE DEL MANDATO



FINANZIARIA
ESERCIZIO

10 9 MAG 2011